




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 505

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

N. 73 – 19 marzo 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 505

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

N. 73 – 19 marzo 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	505
Titolo:	Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Mauro Berruto (PD-IDP)
Commissione competente:	VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

Il testo iniziale, composto da un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo originario della proposta di legge a cui la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) non ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame in sede referente.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici

Le norme recano modifiche alla normativa sull'utilizzo degli impianti sportivi scolastici. In primo luogo, attraverso l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 96 del testo unico in materia di istruzione¹, si prevede che il comune o la provincia mettano a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici anche nel periodo che

¹ Di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 96 del testo unico in materia di istruzione prevede, tra l'altro, che, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale, gli enti locali possono concedere temporaneamente gli edifici e le attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (comma 4). Il medesimo articolo 96 prevede, inoltre, che, in orari non dedicati all'attività istituzionale, o nel periodo estivo, possono essere attuate nell'ambito delle strutture scolastiche iniziative volte alla tutela e alla crescita dei minori (comma 6).

Le norme novellano, altresì, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021. Nello specifico, si prevede:

- introducendo l'articolo 5, comma 1-*bis*, la possibilità per le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro di presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Inoltre, qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto, può stipulare una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento;
- integrando l'articolo 6, comma 4, che l'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici di proprietà degli enti locali da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche - già previsto a legislazione vigente compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari - possa avvenire sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali;
- introducendo l'articolo 6, comma 4-*bis*, che, in caso di specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, i consigli d'istituto o di circolo comunichino l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame reca modifiche alla normativa sull'utilizzo degli impianti sportivi scolastici prevedendo, tra l'altro, che:

- gli enti locali, senza dover richiedere l'assenso dei consigli di circolo o di istituto, mettano a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi

scolastici anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico;

- la possibilità per le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro di presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammmodernamento dell'impianto stesso;
- in tal caso, l'ente locale, tramite la stipula di una convenzione, possa cedere a titolo gratuito alle associazioni e società sportive senza fini di lucro l'utilizzo degli impianti scolastici riqualificati da queste ultime per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

Ciò posto, si rileva che le norme, prevedendo che il comune o la provincia mettano a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici, anche nel periodo di interruzione delle lezioni, a prescindere dall'assenso dei consigli di circolo o di istituto, appaiono suscettibili di determinare un vero e proprio obbligo a carico delle istituzioni scolastiche coinvolte, che sono tenute ad adempiervi a prescindere da qualsiasi valutazione in merito all'effettiva sostenibilità finanziaria dei servizi connessi al più ampio periodo di apertura degli impianti. Tale obbligo, per altro, essendo riferito "anche" (ma non solo) al periodo di interruzione delle lezioni, potrebbe estendersi anche l'utilizzo degli impianti fuori dell'orario del servizio scolastico. In questo quadro, l'intervento quindi potrebbe risultare non del tutto coerente con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994 - che non viene modificato dalle norme in esame -, ai sensi del quale, per l'utilizzo degli impianti fuori dell'orario del servizio scolastico², è invece richiesto il previo assenso dei consigli di circolo o di istituto e il rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. In merito ai predetti profili, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle altre disposizioni, non si hanno invece osservazioni da formulare, stante il carattere facoltativo degli interventi ivi previsti.

² Per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.